

9458/23

ORIGINALE

Art. 13



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere
PASQUALINA ANNA PIERA	Consigliere
CONDELLO	
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
ANNA MOSCARINI	Consigliere - Rel.

REVOCATORIA
ORDINARIA

Ud. 09/01/2023 PU
Cron. 9458
R.G.N. 26421/2019

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26421/2019 proposto da:

ARMANDO BE	LUIGINA B	appresentati e difesi
dall'avvocato (i

-ricorrente -

contro

BOMAP s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli

2023
5

flavianolaterra@ordineavvocatiroma.org

-controricorrente - -

avverso la sentenza n. 2005/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINI;

FATTI DI CAUSA

La società Bomap s.r.l., creditrice di Armando per la restituzione di strumenti musicali dati in prestito d'uso in esecuzione di contratti di sponsorizzazione e della somma di € 5000, credito accertato sia in sede civile sia in sede penale a seguito della costituzione della società quale parte civile nel procedimento a carico del per appropriazione indebita, convenne in giudizio davanti il Tribunale di Bologna il Bertozzi e la moglie Luigina I perché fosse accertata la nullità o l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito su beni di loro proprietà, facendo valere gli artt. 192-194 del codice penale.

Istituito il contraddittorio con i convenuti, il Tribunale adito accolse l'eccezione di prescrizione dell'azione da loro sollevata, essendo decorsi cinque anni dal momento in cui dell'atto dispositivo era stata data pubblicità e ritenne non conferente il richiamo alla fattispecie della revocatoria penale di cui agli artt. 192-194 c.p. sul presupposto della loro applicabilità ai soli crediti per spese di lite.

La Corte d'Appello di Bologna, adita dalla società Bomap s.r.l., con sentenza del 25/6/2019, ha accolto il gravame ritenendo che vi fossero tutti gli elementi per l'operatività degli artt. 192 e 194 c.p.c. applicabili alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali; in forza di tali disposizioni, disciplinanti la revocatoria penale, il cui termine di prescrizione decorre non dal compimento dell'atto dispositivo ma dalla declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, e sul presupposto che l'atto dispositivo fosse stato compiuto in frode, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della società Bomap s.r.l. dell'atto dispositivo, con condanna dei coniugi al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso la sentenza i coniugi Armando e Luigina hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.

Ha resistito la Bomap s.r.l. con controricorso.

La causa è stata fissata per la trattazione in pubblica udienza in vista della quale il P.G ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163 n. 4, 183, 345 c.p.c. e 194 cpc nonché degli artt. 2901 2903 2904 c.c. in riferimento all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e deducono il vizio di ultrapetizione della sentenza per avere la Corte d'Appello ravvisato i presupposti della revocatoria penale ex art. 194 c.p., nonostante la Bomap non avesse mai dichiarato di agire ex art. 194 c.p. né tantomeno avesse chiesto di

accertare l'inefficacia del fondo patrimoniale ex art. 194 c.p., con conseguente erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione intrapresa invece ai sensi dell'art. 2901 c.c. e sostenendo erroneamente che, in presenza di una condanna penale o di sentenza di fallimento, le norme sulla revocatoria ordinaria sono superate e integrate *ex lege* dalle disposizioni di cui all'art. 194 c.p. e 67 legge fallimentare.

Il primo rilievo, che attiene al dedotto vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., è infondato in quanto dall'impugnata sentenza emerge come l'originaria attrice Bomap (odierna controricorrente) abbia sin dal primo grado del giudizio invocato l'applicazione delle disposizioni sulla revocatoria penale, deduzione dal giudice di prime cure ravvisata "inconferente" sul "presupposto che le suddette norme si riferirebbero unicamente ai crediti per spese di giustizia". Il riferimento è testualmente riportato dai ricorrenti, a p. 6 del ricorso, ove si menziona espressamente "il richiamo compiuto da parte attrice nelle note conclusive alle norme penali (artt. 192-194 c.p.).

Da ciò consegue che la censura ex art. 112 c.p.c. è infondata *per tabulas* e non è d'altro canto idoneamente censurata la motivazione della Corte di merito che, andando di contrario avviso rispetto al giudice di prime cure, ha ritenuto che la fattispecie fosse sussumibile sotto gli artt. 192-194 c.p.

La seconda censura, relativa alla ritenuta integrazione, ai fini della individuazione del regime di prescrizione dell'azione, della disciplina della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. con quella della revocatoria penale ex art. 194 c.p., e dunque alla ritenuta rilevanza della condanna penale nei confronti del

Bertozzi ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, é pure infondata.

Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha ritenuto che, a fronte di contratti di sponsorizzazione e comodato dei beni stipulati in data 19 febbraio 2010 e della costituzione del fondo avvenuta in data 4 maggio 2012, debba trovare applicazione l'art. 194 c.p.c., che prevede l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato e degli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato; in secondo luogo la corte di merito ha, difformemente dal giudice di prime cure, ritenuto che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria penale decorra dalla data di declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato e non già da quella del compimento dell'atto di disposizione contestato, con la conseguenza che la dichiarazione di colpevolezza è il presupposto per la concreta operatività dell'invocata inefficacia; tale disciplina va integrata con le previsioni di cui all'art. 2904 c.c. che fa salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia penale.

Nell'impugnata sentenza la corte di merito si è conformata al consolidato indirizzo di questa Corte che, in particolare con le pronunce n. 23158 del del 2014 e n. 28426 del 2021, ha chiarito la natura dell'azione revocatoria penale.

La cd. "revocatoria penale", speciale ipotesi di inefficacia dell'atto di disposizione a titolo gratuito contemplata all'art. 192 c.p. a garanzia - tra l'altro - dei crediti risarcitori spettanti al soggetto danneggiato dal reato, non costituisce oggetto di un'azione "ad hoc", ma può essere fatta valere nei giudizi sia in via principale che incidentale, e, inoltre, come mera eccezione,

anche in via riconvenzionale (Cass., 31/10/2014, n. 23158), e non richiede la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto strumento di tutela patrimoniale rafforzata, rispetto a quella ordinaria civilistica, della vittima nel tempo successivo al reato (v. Cass., 15/10/2021, n. 28426).

Essa si iscrive in un nucleo minimo di istituti che proteggono la vittima nel tempo successivo o immediatamente precedente il reato, al contempo assolvendo una funzione sia deterrente sia retributiva (Cass., n. 2315/2014; e conformemente, Cass., n. 28426/2021).

Il fondamento dell'istituto risiede nella esigenza "di approntare uno strumento mediante il quale riuscire a neutralizzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo e finalizzati al depauperamento del patrimonio in pregiudizio del creditore: donde la necessità di predisporre una tutela più rafforzata rispetto a quella ordinaria civilistica, come si desume dal fatto che lo stesso art. 2904 c.c., a chiusura della sezione dedicata all'azione revocatoria, fa salve le disposizioni dettate su tale istituto in materia fallimentare e in materia penale" (Cass., 3, n. 28426 del 15/10/2021). Si tratta, dunque, di uno "strumento ulteriore e complementare rispetto ai normali mezzi civilistici conservativi di cui agli art. 2900 ss. c.c. quali le azioni revocatoria e surrogatoria, "dalle quali l'inefficacia in esame si distingue nel senso di una maggiore intensità - e per quella degli atti a titolo gratuito successivi, nel sostanziale automatismo nella tutela civilistica del creditore, quale completamento della risposta sanzionatoria dell'ordinamento al reato e tentativo di limitarne gli effetti patrimoniali negativi per le vittime, quale

Mika

forma di ristoro, per quanto possibile in forma specifica o altrimenti per equivalente, dello *status quo ante* della loro sfera giuridica, illecitamente turbata, sminuita o stravolta” (così Cass., n. 2315/2014, testualmente riportata da Cass., n. 28426 del 2021). Per altro verso si è notato che “nessuna ragione di tutela si può rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso: a fronte di un incremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di corrispettivo, quale è quello del beneficiario di quell’atto, deve trovare considerazione assolutamente preferenziale invece l’esigenza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la più grave delle sanzioni pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l’intero ordinamento” (v. Cass., n. 2315/2014, riportata testualmente da Cass., n. 28426 del 2021).

Orbene, nell’impugnata sentenza la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, nonché dell’art. 2935 c.c. poiché, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 194 c.p., ha fatto decorrere la prescrizione dell’azione revocatoria non dal compimento dell’atto di disposizione contestato, bensì dalla data di declaratoria di colpevolezza dell’autore del reato, così escludendo che la prescrizione fosse maturata. Statuizione del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale, nel definire i presupposti della revocatoria penale, ne ha ricondotto l’operatività al momento di dichiarazione della colpevolezza e non anche a quello di compimento dell’atto: a differenza dell’azione revocatoria

ordinaria, nel caso di atti posti in essere dal responsabile di un atto colpito dal disvalore penale, l'inefficacia dell'atto non può che essere ricondotta al momento in cui l'ordinamento sancisce la colpevolezza dell'autore del reato. La sentenza impugnata è, pertanto, sul punto conforme a quanto statuito da Cass., 3, n. 23158 del 31/10/2014, secondo cui "Presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria penale ex art. 192 cod. pen. è la declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, sicché il termine di prescrizione dell'azione decorre dalla data cui risale tale declaratoria e non da quella del compimento dell'atto di disposizione contestato, poiché solo con la prima si identifica il momento in cui l'azione, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., può essere utilmente esercitata, fermo restando che la durata di tale termine, nonché la sua interruzione e sospensione, sono disciplinate dalle regole dettate in via generale dal codice civile in materia di prescrizione, in quanto l'azione in esame è pur sempre riconducibile al più ampio genere della "actio pauliana".

Conclusivamente il ricorso è rigettato e i ricorrenti condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato, pari quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1*bis* del citato art. 13, se dovuto.


Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 9 gennaio 2023

L'Estensore

Il Presidente

Anna Moscarini


Luigi Alessandro Scarano



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Simone Fantini*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 06 APR. 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Simone Fantini*